

# Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 02/04/2015

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 178

L.R. 30 novembre 2000, n. 21 - Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dal Dott. Modesto Vito Francesco.

# IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, la quale dispone che "Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale".

Vista la Legge 26/02/1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, la quale all'art. 23 dispone: "salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza".

Visto il D.P.R. 10/12/1997 n. 483, Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il quale all'art. 1 dispone che "il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735".

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il quale, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha disciplinato il conferimento alle regioni di tutte le funzioni e compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato. In particolare, l'articolo 124, comma 2, del suddetto Decreto ha trasferito alle regioni "il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 e all'articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761".

Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 il quale, nell'individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1°

gennaio 2001, onde consentire l'esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.

Vista la Legge della Regione Puglia 30/11/2000, n. 21, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria", che attribuisce alla regione "il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all'estero ai fini e secondo le norme di cui all' articolo 124, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761".

Considerato che con istanza del 17 febbraio 2015, acquisita agli atti del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica ed Accreditamento, prot. n. A00151/17.02.2015/0006871, il Dott. Modesto Vito Francesco, nato a Bitonto il 21.01.1956, e ivi residente alla Via San Lucia Filippini 8, ha richiesto il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero.

Considerato che il Dott. Modesto ha espletato l'incarico di cooperante con la ONG C.U.A.M.M., giusta contratto di cooperazione allo sviluppo sottoscritto ai sensi e per gli effetti della Legge 49/1978, con funzione di Chirurgo, nell'ambito della realizzazione del progetto "Qualità, accessibilità ed equità dei servizi materno neonatali: un intervento nell'Ospedale di Aber e nel distretto di Oyam, Uganda", progetto riconosciuto dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri con codice n. 9893/CUAMM/UGA.

Considerato che dalla certificazione rilasciata dall'Ospedale Pope John di Aber, sito nel distretto di Oyam, e dall'Ufficiale del Distretto Sanitario facente funzione del Governo Locale del Distretto di Oyam, vistata per conferma dall'Ambasciata d'Italia a Kampala, emerge che il Dott. Modesto ha prestato servizio retribuito, a tempo pieno, presso l'Ospedale Pope John di Aber, con incarico di medico specialista in Chirurgia Generale, responsabile del reparto di Chirurgia, nel periodo dal 19.05.2014 al 30.11.2014.

Considerato che dalla documentazione prodotta, il servizio sanitario prestato all'estero dal Dott. Modesto è riconducibile, in base alla normativa medico sanitaria vigente nell'ordinamento italiano, all'incarico di dirigente medico ex D.Lgs 502/1992.

Ritenuto che, pertanto, può essere dichiarata l'equiparazione del Servizio prestato all'estero a quello prestato nel territorio nazionale per il corrispondente servizio di ruolo.

DECRETA

#### Art. 1

Il servizio sanitario prestato all'estero dal Dott. Modesto Vito Francesco, nato a Bitonto il 21.01.1956, e ivi residente alla Via San Lucia Filippini 8, in qualità di medico specialista in Chirurgia Generale presso l'Ospedale Pope John di Aber, nel distretto di Oyam, dal 19.05.2014 al 30.11.2014, è riconosciuto equipollente al servizio di dirigente medico, a tempo pieno, di chirurgia generale.

### Art. 2

Tale servizio è equiparato, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 10/12/97 n. 483 e dell' art. 13 del D.P.R. 10/12/97 n° 484, a quello di ruolo ai fini della valutazione dei titoli di carriera, nei concorsi pubblici ed ai fini dell'accesso agli incarichi disciplinari dal citato D.P.R. 484/97.

۸	rŧ	2
$\Delta$	11	•

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Bari, lì 26 marzo 2015

VENDOLA

\_\_\_\_\_